

## Comune di Cagliari

### Protocollo d'Intesa

tra il Comune di Cagliari e l'Azienda ASL 8

per la promozione, l'informazione e la raccolta delle volontà sulla donazione di organi

L'anno duemilatredici il giorno ventitré del mese di luglio nella residenza municipale

tra

il Comune di Cagliari rappresentato dal Sindaco, Massimo Zedda, che agisce nell'esclusivo interesse del Comune che in quest'atto rappresenta e di seguito chiamato "Comune";

e

l'Azienda ASL 8 con sede in Cagliari rappresentata dal Direttore generale Dott. Emilio Simeone elettivamente domiciliata a tutti gli effetti del presente atto presso la via Piero della Francesca n. 1 e di seguito chiamata "ASL";

#### PREMESSO CHE

- la legge 91 del 1 aprile 1999, recante disposizioni in materia di prelievi di organi e tessuti, all'art. 2 prevede la collaborazione degli enti locali e delle aziende sanitarie locali ai fini della promozione dell'informazione concernente il prelievo, a fini di trapianto, di organi e di tessuti da soggetti di cui sia stata dichiarata la morte; agli artt. 4, 5 c. 1, 7, 23, dispone le modalità di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà;
- il D.M. 8 aprile 2000 all'art. 2 comma 2 individua le strutture sanitarie deputate alla raccolta delle suddette dichiarazioni di volontà;
- il D.M. 11 marzo 2008 ha integrato l'art. 2 del D.M. 8 aprile 2000 prevedendo al comma 2 bis quanto segue *"Le attività di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni di volontà di cui ai precedenti commi 1-2 possono essere svolte anche dai Comuni, singoli o associati previa convenzione con l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, con cui sono individuate le modalità organizzative ed i criteri di ripartizione della spesa connessi alle menzionate attività, e dai Centri di Riferimento Regionali per i Trapianti, di cui all'art 10 della Legge 1 aprile 1999, n. 91. La conservazione e la*

*trasmissione delle dichiarazioni di volontà può avvenire tramite l'utilizzo di supporti informatici";*

- compete alle ASL conservare i dati relativi alle dichiarazioni di volontà compilate dai cittadini;
- compete agli uffici della pubblica amministrazione, nei casi di richiesta di documenti personali di identità, sollecitare periodicamente i soggetti che non hanno espresso alcuna volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti a rendere tale dichiarazione di volontà, la quale può anche essere riportata sulla carta d'identità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del R.D. 773/1931 come modificato dall'art.3 comma 8 bis della L.26 febbraio 2010 n.25;
- è interesse dell'ASL e del Comune addivenire ad un accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, che consentirà loro di perseguire in maniera coordinata ed efficace gli interessi pubblici affidati alle rispettive cure relativamente alla promozione dell'informazione sulla donazione di organi e tessuti ed alla raccolta della volontà espressa da parte dei cittadini;

Tutto ciò premesso, tra le parti come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

#### ART.1. Oggetto

1. Il Comune e la Asl come sopra rappresentati si impegnano a promuovere l'informazione e raccogliere la volontà espressa dai singoli cittadini residenti nel Comune in merito alla donazione di organi e tessuti a fini di trapianto.
2. Il Comune potrà attuare forme di informazione attraverso il proprio sito telematico istituzionale, anche mediante un collegamento al sito istituzionale dell'ASL.
3. Le parti individuano, quali responsabili dell'esecuzione del presente protocollo rispettivamente, il dirigente AAGG del Comune di Cagliari e per la ASL il responsabile che verrà indicato al momento della sottoscrizione del presente protocollo.

#### ART.2. Compiti del Comune

1. La dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti potrà essere ricevuta dal personale preposto presso le sedi degli Uffici Anagrafe, anche decentrati, del Comune di Cagliari.
2. L'ufficiale d'anagrafe incaricato, al momento del rilascio della carta di identità o del rinnovo della stessa al cittadino maggiorenne, lo informa della possibilità che la propria volontà o il diniego a

donare organi e tessuti sia inserita nel SIT, astenendosi dal fornire indicazioni o pareri in merito alla dichiarazione di volontà a donare gli organi.

3. In caso di incertezza da parte del cittadino, l'ufficiale d'anagrafe deve precisare che non è obbligatorio rendere la propria dichiarazione in quel momento e che questa potrà essere resa in seguito presso la propria ASL o al rinnovo della Carta di Identità.

4. Qualora il cittadino sia favorevole, gli fornisce per la compilazione il modulo, avendo cura che sia compilato integralmente e sottoscritto. Consegna al cittadino una copia della dichiarazione e ne conserva una presso la sede del Comune secondo le normative vigenti.

5. Giornalmente, l'Ufficiale d'anagrafe procede all'invio telematico delle dichiarazioni alla A.S.L. e all'indirizzo del centro trapianti da questa indicato affinché provvedano al caricamento dei dati dei donatori nel Sistema Informativo Trapianti

6. L'ufficiale d'anagrafe deve informare l'interessato che può modificare la dichiarazione di volontà in ogni momento con una dichiarazione successiva e contraria alla precedente. L'operazione sarà possibile solo presso la propria ASL.

#### ART.3. Compiti della Asl

1. La ASL fornirà agli Uffici Comunali il materiale informativo da distribuirsi a cura del Comune.

2. Contestualmente alla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa indicherà al Comune il referente abilitato a ricevere le dichiarazioni di volontà e l'indirizzo mail al quale inviare giornalmente gli elenchi dei donatori.

3. Il Coordinatore territoriale della Donazione d'organi A.S.L. 8 di Cagliari curerà a titolo gratuito la formazione del personale del Comune di Cagliari individuato come addetto alla raccolta delle dichiarazioni di concerto con il Centro Regionale Trapianti.

#### Art.4. Oneri

1. Ciascuna delle parti si farà carico in via esclusiva degli oneri connessi all'assolvimento degli obblighi assunti per effetto del presente Protocollo d'Intesa. Nessun corrispettivo, contributo o rimborso spese, comunque denominato, potrà essere chiesto dalle parti.

#### Art.5. Obiettivi

1. Le parti, in un contesto di cooperazione istituzionale, si impegnano a:

- aumentare la diffusione della cultura della donazione di organi e tessuti;
- promuovere attraverso una corretta informazione il superamento delle diffidenze che condizionano la donazione d'organi per consentire ad ogni persona di effettuare una scelta consapevole;

- agevolare i percorsi presso gli uffici preposti alla raccolta delle dichiarazioni utilizzando dei momenti durante i quali gli utenti sono già a contatto con altre formalità burocratiche presso gli uffici comunali;
- fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.

#### Art.6. Trattamento dei dati

1. L'ASL, quale soggetto titolare del trattamento dei dati che verranno raccolti e trattati per le finalità perseguite con la presente convenzione, designa il Comune quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 per il tempo di vigenza del presente accordo.
2. In tale veste il Comune designerà gli incaricati del trattamento fornendo loro istruzioni scritte idonee a garantire la sicurezza dei dati rispetto al rischio di distruzione e al rischio di accesso ai dati da parte di persone non autorizzate, e verificherà che gli incaricati trattino i dati in modo lecito e secondo correttezza.
3. Il Comune assume la veste di contitolare del trattamento nel caso in cui dati raccolti in esecuzione della presente convenzione vengano trattati, per volontà dell'interessato, anche al fine di essere riportati sulla carta di identità dello stesso, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del R.D. 773/1931 e successive modificazioni.

#### Art.7. Disposizione finale

1. All'atto dell'entrata in vigore di una norma che consenta il caricamento diretto da parte dei comuni il Comune di Cagliari procederà direttamente al caricamento dati al S.I.T. senza l'intermediazione della A.S.L.
2. Le parti convengono fin d'ora di modificare automaticamente in quella data la procedura ora disciplinata dall'art.2, commi 4 e 5 nel seguente modo: comma 4 "Contestualmente, l'Ufficiale d'anagrafe riporta l'informazione fornita dal cittadino all'interno del quadro dei dati utilizzati nella procedura informatizzata per l'emissione della Carta d'Identità"; comma 5 "Il dato relativo alla dichiarazione di volontà sarà acquisito telematicamente dal Sistema Informativo Trapianti (SIT)".